

## **Disabilità e linguaggio di riferimento nel rinnovato scenario della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità**

**di Lucia Chiurco<sup>1</sup>**

**Parole chiave:** disabilità, discriminazione, pari opportunità

### **Per citare questo articolo:**

ISFOL, L. Chiurco, *Disabilità e linguaggio di riferimento nel rinnovato scenario della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*, Roma, 2013, Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/628>

### **Sintesi**

Il documento analizza la disabilità con un'ottica di osservazione sensibile al tema dell'antidiscriminazione ed evidenzia l'importanza del nuovo paradigma di riferimento per la comunità internazionale che pone al centro il tema dell'uguaglianza e dei diritti delle persone con disabilità.

L'analisi dei diversi modelli interpretativi che nel tempo sono stati formulati sul tema è svolta in riferimento al linguaggio, alle definizioni giuridiche, alle rappresentazioni sociali, alle politiche e alle prassi per le implicazioni che tutti questi aspetti possono produrre, anche in maniera non consapevole, in termini di disparità di trattamento e discriminazione.

La disabilità è stata prevalentemente considerata una questione relativa alla salute o di esclusiva pertinenza delle politiche di welfare, mentre, se si osserva il tema dalla nuova prospettiva definita dalla Convenzione Onu del 2006, si pone al centro la necessità di assicurare, su un piano di parità, il pieno godimento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali e di identificare e rimuovere le barriere che ostacolano l'esercizio dei diritti. Il recepimento del nuovo paradigma culturale rappresenta un'importante opportunità per la normativa italiana che, sebbene all'avanguardia e anticipatrice di molte innovazioni, si caratterizza per la presenza di un modello di intervento basato prevalentemente su considerazioni di tipo medico/medico legale, per una definizione della disabilità che non considera la relazione tra persona e ambiente, per la previsione di differenti modalità di valutazione e di criteri di offerta di servizi e benefici eterogenei a livello locale, che possono rappresentare fonte di trattamenti differenziati.

A partire da una rassegna dei termini maggiormente utilizzati in tema di disabilità, il documento propone, infine, alcune riflessioni per un uso consapevole delle parole, affinché il linguaggio utilizzato da quanti hanno responsabilità in ambito comunicativo, non si connoti di significati discriminatori.

### **Abstract**

This paper analyzes disability from a perspective focused on discrimination matter. First of all it stresses the importance of the new theoretical framework that establishes disability as a human right issue and matter of law;

---

<sup>1</sup> Lavora sul tema delle Pari opportunità e non discriminazione presso la Struttura Inclusione Sociale dell'Isfol. Si ringrazia la collega Alessandra Tonucci per il proficuo confronto avuto durante l'elaborazione del presente documento. Ultima consultazione siti web 5 luglio 2013

the implications of definitions of disability and the need to use respectful language and terminologies. There are a number of interpretative models of disability which have been defined through the ages. Each model produces specific language and specific policies and practices. If we analyze disability from a perspective focused on discrimination the definition of disability become a very important issue. Disability usually gets defined as a health and social care issue and political, philosophic and scientific debate is usually on those terms. As an alternative, disability can be observed from a perspective that emphasises equality, rights, citizenship, empowerment, diversity and research can develop measures for those variables. The perspectives focused on the rights is essential to improve the situation of persons with disabilities and it requires fight against stereotypes and prejudices and promotion of the capabilities of persons with disabilities. Thanks the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) this changing is now possible. Convention's purpose is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities. Including disability in equal opportunity policies means to use a respectful disability language as well. The use of language and words describing people with disabilities has changed over time. This paper stresses how is important that we are aware of the meaning behind the words we use. In Italy there are still insidious terms being used in public debate or in laws and in administrative acts, a number of "label-terms" are often wrong or obsolete but they continuing determinate the right to access to income supports and social services.

## I modelli interpretativi della disabilità e il linguaggio di riferimento

Nelle diverse epoche storiche sono state elaborate differenti "mappe" della disabilità che ci informano sulla posizione che ad essa è stata assegnata all'interno di una società, ne evidenziano una sfaccettatura tra le tante possibili e suggeriscono come muoversi in quel "territorio". Nell'antichità, quando la disabilità era legata alla sfera sovranaturale, erano riservati alle persone trattamenti differenziati a seconda della loro condizione; nell'antica Grecia esse non erano considerate neppure esseri umani; in epoca moderna, con lo sviluppo della ricerca scientifica, la disabilità veniva ricondotta al mondo fisico (Ferrucci, 2004) e, successivamente, considerata prevalentemente come una questione individuale di salute a cui dare risposte di tipo assistenziale e risarcitorio.

Nell'attuale contesto internazionale, in cui le condizioni di vita di 650 milioni di persone sono spesso caratterizzate da assenza di pari opportunità, trattamenti differenziati, discriminazione, segregazione, violazione dei diritti umani a causa della disabilità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità del 2006, ha promosso un cambiamento di paradigma definendo la nuova cornice concettuale volta ad assicurare che i diritti umani esistenti siano goduti anche dalle persone con disabilità poiché spettano all'individuo in quanto tale, indipendentemente dallo status personale. In virtù del principio di uguaglianza con gli altri individui non si pone più il problema di riconoscimento di diritti, ma l'attenzione si sposta sull'applicazione e implementazione dei diritti umani.

Considerare la disabilità come materia afferente le politiche di pari opportunità e antidiscriminazione significa adottare la nuova prospettiva di analisi che pone al centro il tema dell'uguaglianza e della cittadinanza; richiede di superare il tradizionale approccio che la identifica come questione relativa esclusivamente alla salute dell'individuo o alle politiche di welfare; spostare il focus dai bisogni ai diritti delle persone e orientare le azioni verso la rimozione delle barriere fisiche e sociali che impediscono la partecipazione piena a tutti gli aspetti della vita, e la decostruzione di pregiudizi e stereotipi.

Se oggi il paradigma di riferimento sulla disabilità si basa sui diritti umani, in passato, come accennato, sono stati formulati differenti modelli interpretativi sulla base dei valori culturali dominanti, degli approcci scientifici correnti e del contesto socioeconomico di riferimento: a partire dal modello morale, ormai in gran parte superato, che associa la disabilità alla colpa, a quello medico che la collega all'individuo; dal modello sociale degli anni '70 del secolo scorso che la riconduce all'ambiente a quello bio-psico-sociale che integra i due modelli precedenti. Infine, la più recente lettura della disabilità, che si avvale del paradigma teorico dello sviluppo umano e dell'approccio delle *capabilities*, adottando una prospettiva egualitaria vede la disabilità come una fonte di limitazioni delle opportunità di un individuo di essere e di fare<sup>2</sup>.

Ogni paradigma interpretativo genera una precisa rappresentazione sociale - si pensi, ad esempio, al modello morale e all'avversione sociale o al senso di vergogna che suscitava la non conformità alla "normalità" - ; un linguaggio specifico, ad esempio, con il ricorso da parte del modello bio-psico-sociale all'espressione *persona con disabilità*; e determinate linee di policy pubbliche finalizzate, di volta in volta, alla compensazione e alla cura con trattamenti

---

<sup>2</sup> La teoria delle *capabilities* sviluppata dal filosofo ed economista A. Sen è stata rielaborata con riferimento alla disabilità da M. Nussbaum in *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Roma 2007.

speciali escludenti dalla vita sociale; alla rimozione delle barriere fisiche e sociali che creano disabilità<sup>3</sup>; o, ancora, sulla base di innovativi contributi filosofici, alla promozione delle capacità di ciascuno di raggiungere lo stato di benessere desiderato.

Sono numerosi dunque gli elementi che, come accade per altre caratteristiche protette quali l'etnia, il genere, l'età, la religione, l'orientamento sessuale, ruotano intorno al tema della disabilità: l'approccio culturale, il linguaggio, le politiche, le norme, gli interventi e la rappresentazione sociale. Tra questi si possono delineare rapporti di interdipendenza per cui, ad esempio, il linguaggio del modello culturale dominante influenza la scelta del legislatore di definire il destinatario della norma con un "termine etichetta" che a sua volta va a influenzare la rappresentazione sociale rispetto a una persona o un gruppo con una data caratteristica<sup>4</sup>.

Laddove, come nel nostro ordinamento ad esempio, non è ancora superato il modello medico la persona con disabilità è considerata "inabile al lavoro" o "malata", i dispositivi normativi e gli interventi sono ispirati a logiche sanitarie, mirano spesso a compensare le restrizioni alla partecipazione piuttosto che a garantire l'esercizio dei diritti e utilizzano termini obsoleti che, in molti casi, veicolano immagini stigmatizzanti, o producono, per legge, come si vedrà, effetti distorti in termini di equità.

Lo sviluppo e l'affermazione dei modelli interpretativi maggiormente attenti agli aspetti di esclusione e svantaggio collegati allo stato di disabilità è avvenuto grazie alla pressione svolta dai movimenti sociali che, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, hanno rilanciato il tema dei diritti di cittadinanza nel dibattito pubblico<sup>5</sup>. A tal proposito, alcuni autori, sottolineando il peculiare rapporto tra definizioni scientifiche e socialmente accettate di disabilità e politiche di contrasto alle disuguaglianze e alle discriminazioni, mettono in rilievo come sotto la spinta dell'evoluzione sociale nascono nuovi bisogni che influenzano la modalità di definizione delle problematiche su cui il welfare è chiamato a intervenire e come ciò determina un'influenza sui processi sociali e quindi sulla ridefinizione dei bisogni (Checcucci P., Tonucci A., 2011).

Il modello medico è stato messo in discussione a partire dagli anni '70 grazie all'affermazione progressiva del modello sociale della disabilità che, con l'attivismo delle organizzazioni delle persone con disabilità e alcune iniziative internazionali come le *Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for People with Disabilities* dell'ONU (1993), ha conferita centralità al tema dei diritti. Un primo importante risultato di tale evoluzione ha riguardato proprio gli aspetti definitori con la pubblicazione della Classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2001 denominata ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) che descrive la disabilità

---

<sup>3</sup> Nel caso del modello sociale che considera la disabilità parte della diversità della natura umana e collega la discriminazione alla reazione sociale alla disabilità. Tale modello considera la disabilità un prodotto della società e sposta il deficit dall'individuo all'ambiente che ha funzione disabilitante.

<sup>4</sup> Un ulteriore ambito di osservazione connesso al tema delle definizioni, di particolare interesse per le analisi attente ai temi della discriminazione, ma non solo, è quello dell'identità delle persone con disabilità, aspetto che negli Stati Uniti ha generato movimenti di contestazione da parte di coloro che rifiutano qualsiasi etichetta per liberarsi da stigmi e segregazioni (Andrich et al, 2009). La costruzione identitaria nelle dimensioni personale, familiare e sociale - si pensi ad esempio alla condizione di essere donna e avere una disabilità -, insieme al tema della rappresentazione di sé e la rappresentazione sociale offerta dai media si configurano quali nuovi ambiti di indagine su cui le analisi sociologiche stanno mostrando un crescente interesse per il ruolo che tali aspetti giocano nel favorire o ostacolare la partecipazione alla vita sociale economica e culturale su un piano di parità.

<sup>5</sup> In particolare, il Movimento per i diritti delle persone con disabilità e il Movimento per la vita indipendente, nati negli Stati Uniti e poi diffusi anche in Europa.

mettendo in correlazione la condizione di salute e l'ambiente<sup>6</sup>, mentre l'esito più importante dell'intero processo, che rappresenta anche un nuovo punto di partenza, è l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) che precisa le modalità con cui i diritti umani debbano concretizzarsi tenendo conto della peculiare condizione delle persone con disabilità, e introduce nuove forme di tutela quali l'accessibilità, la vita indipendente, la mobilità personale, legate alla particolare natura delle discriminazioni subite e all'assenza di pari opportunità.

Si tratta di una rivoluzione culturale in quanto si stabilisce che la disabilità è una condizione che può riguardare qualsiasi individuo (ICF) e non è più solo materia di interesse delle politiche sociali ma è anche una questione di tutela legale e di diritti umani (CRPD). Il trasferimento del nuovo paradigma culturale nell'ambito normativo potrebbe rappresentare un'importante opportunità. Come si vedrà in seguito, la legislazione italiana, sebbene considerata all'avanguardia e anticipatrice di molte innovazioni, si caratterizza per la varietà e la stratificazione di terminologie e definizioni giuridiche ancorate a modelli ormai superati<sup>7</sup> che non facilitano l'affermazione di una chiara cornice concettuale. Lo scarto tra riferimenti culturali rintracciabili nella terminologia, cristallizzati nella normativa, e il nuovo approccio culturale pone in evidenza la necessità di aggiornare e uniformare i linguaggi, di condividere una definizione comune; ciò consentirebbe inoltre di superare gli ostacoli alla comparazione dei dati, anche tra i diversi paesi, problema peraltro evidenziato dall'OMS nel World Report on disability del 2011<sup>8</sup>.

Le riflessioni sulle definizioni giuridiche contenute nelle norme italiane e le implicazioni che queste possono produrre in termini di disparità di trattamento per le persone con disabilità richiede una breve rassegna delle definizioni di disabilità e di discriminazione per disabilità contenute nei diversi strumenti e dispositivi di livello internazionale e sovranazionale, nello specifico quelli elaborati in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite e di Unione Europea, alle quali le norme italiane sono chiamate ad allinearsi.

**Il sistema di classificazione dell'OMS.** Il modello ICF del 2001, definito bio-psico-sociale, per l'integrazione tra il modello medico e il modello sociale, proprio perché considera sia la dimensione biologica sia quella socio-culturale, definisce la disabilità come "la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo" (OMS, 2002). Allo scopo di misurare la condizione di salute e la disabilità delle persone, l'ICF descrive le situazioni di funzionamento delle persone in relazione a diverse situazioni che possono presentarsi nell'arco della vita<sup>9</sup>. Il funzionamento è descritto in riferimento al corpo, attraverso le componenti funzioni e strutture corporee; alla persona, attraverso la componente attività; alla persona nella società, attraverso la componente partecipazione. Il quadro interpretativo è completato dalla considerazione di fattori contestuali che comprendono i fattori ambientali (ambiente fisico ma anche atteggiamenti, valori, politiche, sistemi sociali e servizi) e i fattori personali (legati all'individuo: età, sesso, classe sociale, ma anche esperienze di vita, modelli di comportamento e stili caratteriali).

<sup>6</sup> Si segnala l'ultimo aggiornamento del 2013 dell'ICF disponibile sul Portale Italiano delle [Classificazioni](http://www.reteclassificazioni.it/portal_main2.php?portal_view=home), lo strumento per l'informazione, la formazione all'uso, l'aggiornamento, lo sviluppo e l'implementazione delle classificazioni e delle terminologie internazionali e nazionali usate in ambito sanitario. [http://www.reteclassificazioni.it/portal\\_main2.php?portal\\_view=home](http://www.reteclassificazioni.it/portal_main2.php?portal_view=home)

<sup>7</sup> La legge quadro n. 104/92 sulla disabilità è difatti legata all'ICIDH (International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps), la classificazione elaborata nel 1980 dall'OMS che si basava sul rapporto consequenziale tra menomazione, disabilità e handicap, successivamente sostituita dall'ICF.

<sup>8</sup> "... the definitions and methodologies used vary so greatly between countries that international comparisons still remain difficult. This also makes it hard for signatories of the CRPD to monitor their progress in implementing the Convention against a common set of indicators" ( World Health Organization, The World Bank, 2012, pag. 24).

<sup>9</sup> Nel 2007 l'OMS ha elaborato un'ulteriore classificazione per valutare la salute dei bambini e degli adolescenti in funzione del loro stadio di sviluppo e in rapporto all'ambiente in cui vivono (*International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth* (ICF-CY).

Tali elementi consentono di valutare la presenza di opportunità e di ostacoli e l'appropriatezza e l'efficacia della risposta ai bisogni rilevati.

Nella prospettiva ICF, la disabilità è una condizione che chiunque può sperimentare perché dipende dalla interazione tra le caratteristiche della salute e i fattori ambientali in cui vive la persona per cui si può affermare che ogni persona, in qualunque momento della vita, può trovarsi in condizioni di salute che, in un ambiente sfavorevole, diventano disabilità. La disabilità non dipende solo da una diagnosi, non è diretta conseguenza di una menomazione come indicava la precedente classificazione (ICIDH)<sup>10</sup> dell'OMS, ma dipende dall'interazione tra la salute e l'ambiente che può essere ostacolo o facilitatore.

**La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).** La CRPD, redatta con una ampia partecipazione delle associazioni di rappresentanza, coerentemente con il motto del movimento della disabilità "Nulla su di noi, senza di noi", non offre una definizione di disabilità, la considera un concetto in evoluzione in quanto risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che se mutano possono cambiare la condizione stessa di disabilità della persona. All'art.1 la Convenzione individua le persone con disabilità in "coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri" e, all'art. 2, afferma che per discriminazione fondata sulla disabilità "si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole". Il divieto di discriminazione è sancito nel successivo art. 5 dove si riconosce l'uguaglianza dinanzi alla legge; il diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge; si vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e si garantisce uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, la Convenzione impone agli Stati Parti di adottare tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli, ossia le modifiche e gli adattamenti necessari per assicurare il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di eguaglianza con gli altri individui.

L'intento della Convenzione di offrire la tutela più ampia e combattere le discriminazioni che in qualsiasi forma possono essere ad essa riferite è rintracciabile nell'importante scelta di collegare la discriminazione alla disabilità e non alle persone con disabilità<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> La Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Svantaggi Esistenziali (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH) del 1980, la cui revisione iniziata nel 1993 ha portato alla formulazione dell'ICF, si basava sulla sequenza malattia-disabilità-*handicap* in base alla quale, a seguito di un evento morboso, sia esso una malattia (congenita o meno) o un incidente, una persona può subire una menomazione, ovvero la perdita o anomalia strutturale o funzionale, fisica o psichica. La menomazione può poi portare alla disabilità, ovvero alla limitazione della persona nello svolgimento di una o più attività considerate "normali" per un essere umano della stessa età. Infine, la disabilità può portare all'*handicap*, ovvero allo svantaggio sociale che si manifesta a seguito dell'interazione con l'ambiente. <http://www.disabilitaincifre.it/documenti/concettodisabilit%C3%A0.asp>

<sup>11</sup> "Pertanto, essa comprende anche la *discriminazione fondata sulla disabilità percepita tale dalla società*, vale a dire quella relativa a persone che, pur non essendo portatrici di disabilità reali, vengono trattate come disabili (ad esempio perché hanno malattie genetiche od organiche, oppure perché sono deturpate nel viso o nel corpo); la discriminazione nei confronti di persone che hanno vissuto nel passato una condizione di disabilità; la discriminazione per associazione, ovvero le fattispecie nelle quali ad essere discriminate sono persone non disabili a stretto contatto con persone con disabilità" (ISGI; 2008, pag. 59).

**La Direttiva europea 2000/78/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.** La direttiva quadro per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non definisce la disabilità né indica i soggetti tutelati in caso di discriminazione, ma offre orientamenti su tali aspetti definitivi la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGE). In due sentenze emanate dalla Corte in materia di applicazione della direttiva, si afferma che, ai fini della direttiva stessa, una disabilità dovrebbe essere intesa come «una limitazione derivante, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali o psichiche che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale» e aggiunge che dovrebbe essere «di lunga durata» (Case C-13/05 Chacon Navas v. Eurest Colectividades SA). Inoltre la Corte afferma che la direttiva tutela gli individui che subiscono discriminazioni o molestie non solo sulla base della propria condizione di disabilità ma anche per la condizione di disabilità vissuta da un familiare, per la cui cura il lavoratore è trattato in modo meno favorevole di un altro lavoratore in analoga situazione<sup>12</sup> (Case C-303/06 S. Coleman v. Attridge Law and Stee Law).

La nozione di disabilità definita dalla CGE nell'ambito della causa Chacón Navas del 2008 si basava esclusivamente sul diritto dell'Unione; con la ratifica nel 2010 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte della Unione europea<sup>13</sup>, la Corte è tenuta a seguire l'approccio ampio e inclusivo nell'interpretare il significato di disabilità adottato dalla Convenzione, pertanto, la nozione di disabilità di cui alla direttiva 2000/78 non potrebbe restringere l'ambito di tutela delineato dalla Convenzione ONU. In base alla definizione della CRPD l'ostacolo alla partecipazione nella società deriva dall'interazione con barriere di diversa natura, pertanto, nella sentenza dell'aprile 2013 (cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark), la CGE ha affermato che in determinate fattispecie potrebbe risultare che la definizione fornita dalla sentenza Chacón Navas sia più restrittiva rispetto alla definizione della Convenzione ONU, e debba essere interpretata in maniera conforme al diritto internazionale.

Per concludere, la CGE nella sentenza del 2013, interpretando la Direttiva 2000/78 alla luce della Convenzione ONU, afferma che "è ricompresa nell'ambito di tutela della direttiva anche la limitazione duratura derivante da una malattia, che comporta un ostacolo alla partecipazione alla vita professionale." Aggiunge che, ai fini della definizione, è irrilevante che la limitazione sia stata causata da una malattia, curabile o incurabile; decisivo è solo il fatto che la limitazione sia di lunga durata. Anche una limitazione funzionale duratura che non comporta la necessità di ausili specifici e che consiste unicamente o sostanzialmente nel fatto che la persona interessata non è in grado di lavorare a tempo pieno, deve essere considerata come una disabilità ai sensi della direttiva 2000/78"<sup>14</sup>.

### **Le norme italiane e le implicazioni degli aspetti definitivi e degli iter valutativi sulle pari opportunità.**

Dall'individuazione dei termini e delle definizioni contenuti nelle norme italiane, anche a partire da quelle che hanno disciplinato più recentemente i principi di parità e non discriminazione, risulta evidente come la definizione di disabilità sia centrata sulla minorazione e sull'*handicap*, senza alcuna considerazione dell'ambiente in cui vive la persona. Il decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in

<sup>12</sup> La Corte di Giustizia e i tribunali nazionali hanno riconosciuto la nozione di discriminazione per associazione, che si verifica quando una persona subisce un trattamento meno favorevole nel momento in cui viene associata con un'altra persona che possiede una caratteristica protetta.

<sup>13</sup> Alla CRPD, primo trattato sui diritti umani concluso in ambito ONU al quale possono aderire le organizzazioni di integrazione regionale, la UE ha aderito con decisione n. 2010/48/CE del Consiglio del 26.11.2009.

<sup>14</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db9ad6fcb8733444c2bb20fd20f87bcc22.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbhr0?text=&docid=131499&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9786>

materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non contiene definizioni specifiche riguardanti la disabilità ma menziona le "persone portatrici di *handicap*", per la cui definizione si deve fare riferimento all'art. 3 della Legge quadro n. 104/1992<sup>15</sup> che identifica la "persona handicappata" in "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Inoltre, la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è ritenuta meno rigorosa rispetto alle disposizioni comunitarie, con la conseguenza di una tutela antidiscriminatoria meno stringente (Barbera, 2008) e l'avvio di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia (IP/09/1620) da parte della Commissione europea. La Corte, nella causa C-312/11, ha condannato successivamente l'Italia, con una sentenza del 4 luglio 2013, per non aver adottato provvedimenti di trasposizione sufficienti relativamente all'obbligo per i datori di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli (art. 5) per contrastare le discriminazioni basate sulla disabilità<sup>16</sup>.

La legge n. 67/2006, sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni negli ambiti diversi dal lavoro<sup>17</sup>, nell'indicare i soggetti tutelati fa riferimento allo stesso articolo della legge quadro e si riferisce alla discriminazione in pregiudizio alle persone con disabilità mutuando la nozione generale di discriminazione contenuta nel decreto n. 216 del 2003. All'art. 2 la legge del 2006 afferma che "Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti".

In generale, nella normativa italiana che, a partire dagli anni '70, ha disciplinato vari aspetti della vita delle persone con disabilità, quali l'assistenza, l'integrazione, il diritto al lavoro, ecc. si possono rintracciare numerosi termini (ciechi, non vedenti, sordomuti, mutilati ed invalidi civili, *handicappati*, disabili, pazienti, diversamente abili, portatori di *handicap*, persone in situazione di *handicap*, ecc. ) che possono ormai considerarsi obsoleti. Alcuni sovrappongono la disabilità alla persona e non considerano questa in relazione al suo ambiente, altri fanno coincidere malattia e disabilità riducendo tutto a una mera diagnosi. Rispetto al prevalere di tali modelli interpretativi della disabilità, alcuni

---

<sup>15</sup> La Legge quadro n. 104/1992 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" fa implicitamente riferimento ai principi di non discriminazione e di uguaglianza quando cita la dignità, la libertà e l'autonomia, l'integrazione, la prevenzione e la rimozione delle cause invalidanti, ecc.

<sup>16</sup> Per soluzioni ragionevoli si intendono quelle misure che consentono l'accesso al lavoro, la partecipazione o le progressioni di carriera alle persone con disabilità (adattamento locali e attrezzature, ritmi di lavoro, formazione, ripartizione di compiti). Secondo la Commissione europea nella legislazione italiana non esiste alcuna disposizione che recepisca l'obbligo generale previsto dall'art. 5 e pur ammettendo che le disposizioni della L. 68/99, per alcuni aspetti offrono garanzie e agevolazioni persino superiori a quelle prescritte dalla direttiva, rileva che queste non riguardano tutte le persone con disabilità, non gravano su tutti i datori di lavoro e non concernono tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0312:IT:HTML>

<sup>17</sup> Per la tutela processuale il dispositivo rinvia all'art. 44 del Testo unico sull'immigrazione (D. lgs. 286/1998), garantendo snellezza e celerità del ricorso per chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio. In caso di accoglimento, il giudice con il provvedimento riconosce il risarcimento del danno; ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio e adotta provvedimenti per rimuovere gli effetti della discriminazione.



autori argomentano efficacemente come "l'evidenza empirica, più che qualsiasi ricerca di linguaggi politicamente corretti, mette in luce come questa visione sia inadeguata e potenzialmente fonte di gravi diseguità se eletta a criterio di ripartizione di risorse e quindi a logica allocativa" (Borgnolo G. et al., 2009, pag. 154).

La rispondenza al nuovo approccio fondato sui diritti non sembra infatti riscontabile in maniera uniforme sull'ampio ventaglio di politiche e prassi italiane che afferiscono alla disabilità: le innovazioni culturali introdotte dall'ICF e dalla CRPD trovano per molti versi ancora molta resistenza per la sopravvivenza del modello medico che continua a influenzare gli aspetti concettuali e definitori della disabilità e non si considera ancora la disabilità come conseguenza della relazione tra le caratteristiche di una persona e le modalità con cui sono organizzati in una società l'accesso e il godimento dei diritti, l'accesso ai beni e servizi, lavoro, istruzione e formazione, alloggio, ecc. che può determinare trattamenti discriminatori e mancanza di pari opportunità.

Nel sistema di welfare italiano coesistono anche differenti modalità di valutazione e criteri di offerta di servizi e benefici molto eterogenei a livello locale; come riportato nel primo [Rapporto italiano alle Nazioni Unite sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#) del 2012, "esistono notevoli differenze tra i territori nel settore della disabilità, dovute anche al forte sistema di autonomie, nonostante in diverse occasioni sia stata evidenziata la necessità di trovare punti di contatto e superare le evidenti difformità di trattamento del cittadino".

Convivono procedimenti diversi per la certificazione di invalidità, per l'accertamento di persona in situazione di *handicap*, per l'individuazione dell'alunno in situazione di *handicap*, per la valutazione per l'accesso al sistema per l'inserimento lavorativo. All'assenza di standardizzazione dei criteri di valutazione corrisponde una varietà nelle risposte di welfare locale e se si considera che lo Stato non ha ancora definito i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti sociali e civili su scala nazionale (LIVEAS), il quadro che si delinea si caratterizza per una evidente disomogeneità territoriale e per la mancanza di uniformità di trattamento.

Dalle considerazioni riportate appare evidente la natura discriminatoria delle parole "etichette" nell'ambito della disabilità, non solo nella trasmissione di rappresentazioni stereotipate ma per il loro potere di determinare, sulla base di modelli di accertamento diversi per singole leggi, l'erogazione di benefici e l'accesso ai servizi socio sanitari.

Dallo status conferito dal procedimento valutativo si fa discendere l'erogazione di un servizio, un beneficio o una prestazione che spesso però non vengono tarati sui bisogni specifici, sebbene sia previsto che le prestazioni siano erogate sulla base di progetti personalizzati, definiti in seguito a valutazioni multidimensionali che dovrebbero considerare anche i fattori ambientali e familiari che incidono sul bisogno. In realtà tali fattori risultano del tutto ignorati tant'è che attualmente non si è in grado di stabilire se essi agiscano come facilitatori o barriere. Le disposizioni che prevedono l'identificazione dei bisogni nell'iter valutativo<sup>18</sup>, che trovano peraltro scarsa e frammentata attuazione a livello territoriale, appaiono oltretutto distanti, come si sottolinea in un articolo pubblicato sul sito [www.superando.it](http://www.superando.it)<sup>19</sup>, dall'approccio sui diritti umani. Gli autori dell'articolo affermano che in tema di valutazione della disabilità, le politiche, le normative e le prassi italiane sono prevalentemente volte all'accertamento

<sup>18</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, 14 febbraio 2001

<sup>19</sup> Il testo pubblicato sul sito, con alcuni lievi riadattamenti, è già apparso nel n. 14/12 della rivista «HandyLexPress», con il titolo *La definizione della disabilità e la sua valutazione*, alla cui stesura hanno collaborato Pietro Barbieri, Marco Faini, Giampiero Griffo e Giovanni Merlo.

dello stato economico e dell'incapacità lavorativa della persona (come prescrive l'art. 38 della Costituzione italiana<sup>20</sup>) piuttosto che essere improntati alla soddisfazione del diritto di cittadinanza, all'uguaglianza, e alla partecipazione come vorrebbe lo spirito dell'art. 3 della stessa Carta che, sebbene non citi espressamente la disabilità, la ricomprende nelle condizioni personali e sociali, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nella proposta di Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, elaborata nel febbraio 2013 in applicazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 18/2009 di ratifica della CRPD, si afferma che "il sistema italiano di welfare non adotta strumenti per valutare la disabilità coerenti con la logica della Convenzione ONU, è di fatto "ancorato" ad una visione medica e medicolegale (invalidità civile) o manca ancora di indicazioni metodologiche (riconoscimento di handicap e handicap grave) o è fortemente differenziata e frammentata (sistemi regionali di valutazione della non autosufficienza) con la conseguenza che i criteri di accesso ai servizi e il riconoscimento di benefici economici tendono a non considerare in modo adeguato i livelli di attività e partecipazione della persona con disabilità, tendendo così ad escludere la considerazione di condizionamenti e influenze dei fattori ambientali sulla condizione della persona, pongono seri problemi di equità e diseguaglianze su base territoriale e/o della tipologia di problema di salute della persona" (pag 8). Il Programma prevede di riformare il sistema di valutazione/accertamento della condizione di disabilità e il sistema dell'accesso alle politiche, interventi, servizi e prestazioni al fine di contrastare le discriminazioni, promuovere le pari opportunità, l'inclusione sociale e la qualità di vita delle persone con disabilità. Tale obiettivo implica una serie di interventi volti ad esempio ad introdurre la definizione di *persona con disabilità* nella L. 104/92, rendere coerente il processo di valutazione con la CRPD, superare la nozione di invalidità civile (L. n. 118/71), ecc.

### **Il contributo dell'ICF e della CRPD allo sviluppo di una cultura e di una politica antidiscriminatoria.**

Rispetto al problema della mancanza di una metodologia condivisa in tema di valutazione della disabilità, in molti paesi europei, così come in Italia, dove vi è anche il sovrapporsi di competenze nazionali e regionali, si sta sperimentando l'efficacia dell'ICF per leggere e valutare la condizione delle persone con disabilità in modo da rispondere in maniera appropriata ai loro bisogni<sup>21</sup>. Il contributo dell'ICF sul versante dello sviluppo della cultura antidiscriminatoria, oltre a concretizzarsi nella diffusione di un linguaggio standard e unificato, nell'utilizzo di termini positivi o almeno neutri e nell'evitare qualsiasi terminologia negativa (l'ICF esclude, ad esempio, il termine *handicap*) o tipicamente medica, si evince anche nella promozione dell'ottica dell'universalità della disabilità vista come possibilità della condizione umana e non caratteristica appartenente a un gruppo minoritario. Tale visione è rafforzata dalla Convenzione Onu che colloca i diritti delle persone con disabilità al rango dei diritti umani: tali persone non appartengono più ad una categoria sociale, e i loro diritti sono i diritti di tutti gli uomini perché appunto la disabilità è una possibilità sempre presente della condizione umana. Tale approccio dovrebbe innovare il dibattito politico sulla disabilità, come afferma Leonardi, "...secondo un orizzonte che non è pensato solo per alcuni individui

<sup>20</sup> Art. 38: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

<sup>21</sup> In Italia, i protocolli di valutazione/accertamento coerenti con ICF sono stati sviluppati a partire dal 2007 con il progetto "*Accertamento unico della disabilità: utilizzo della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute e modifiche organizzative del processo di accertamento*" finanziato dal Ministero della Salute, e realizzato dall'Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia, Centro Collaboratore dell'OMS. A questo progetto sono seguite altre due sperimentazioni, anch'esse caratterizzate dal ricorso all'ICF e dalla possibilità che la valutazione basata su tale classificazione - che consente di descrivere concretamente le caratteristiche dell'interazione tra individuo e ambiente - possa permettere di descrivere per ciascun individuo come i diritti delle persone con disabilità siano praticati e le modalità messe in atto per far sì che si possa vivere una vita piena. Con tale prospettiva la valutazione basata sull'ICF può rappresentare uno strumento per il monitoraggio della Convenzione ONU. [http://www.reteclassificazioni.it/portal\\_main2.php?portal\\_view=progetti\\_dettaglio&id=4](http://www.reteclassificazioni.it/portal_main2.php?portal_view=progetti_dettaglio&id=4)

(...), ma per tutti i cittadini, spingendo addirittura per una riqualificazione del concetto di cittadinanza, volto a includere anche chi non è in grado di mettere in atto i suoi diritti e doveri di cittadino” (G. Borgnolo et al., 2009, pag. 52).

La Convenzione ONU in tema di misurazione della discriminazione prospetta un’opportunità importante prevedendo all’art. 31 l’implementazione negli Stati Parti di sistemi di raccolta di dati e risultati di ricerche. Le informazioni, che devono essere disaggregate in maniera appropriata, devono essere utilizzate per valutare le politiche, l’attuazione delle norme, per identificare e rimuovere le barriere che ostacolano l’esercizio dei diritti. Inoltre, all’art. 33 paragrafo 2 la Convenzione dispone che gli Stati Parti debbano designare o istituire una struttura per la promozione e il monitoraggio dell’applicazione della Convenzione stessa.

L’Italia ha istituito con la legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il cui Regolamento è stato disciplinato con il Decreto Interministeriale del n. 167/2010. L’Osservatorio ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità con particolare riferimento: alla promozione dell’attuazione della Convenzione; alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; alla promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche su tema<sup>22</sup>; alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.

All’interno dell’Osservatorio, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell’Osservatorio. Il comitato è composto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e da uno del Ministero della Salute, da un rappresentante delle Regioni e da uno delle autonomie locali, da due rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e da tre esperti facenti parte dell’Osservatorio.

Nel 2012 l’Osservatorio ha prodotto il Rapporto italiano alle Nazioni Unite sulla implementazione della Convenzione e ha definito, nel 2013, la proposta di Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.

### **Per l’uso di un linguaggio non discriminatorio in materia di disabilità.**

Il linguaggio ha il potere di riflettere la realtà sociale e gioca un ruolo importante nella costruzione della realtà stessa. Quando assume connotati discriminatori, il linguaggio evidenzia e, allo stesso tempo, alimenta le differenze sociali:

---

<sup>22</sup> Al fine di supportare l’attività di informazione statistica e dare così attuazione all’art. 31 della Convenzione, il Ministero del Lavoro ha siglato un accordo con Istat con cui si prevede di inserire quesiti specifici sulle condizioni di vita nella rilevazione 2012-2013 sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”; uno studio di fattibilità per predisporre una lista anagrafica nazionale delle persone con disabilità in base a genere, età, residenza, tipologia e gravità della disabilità; la progettazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio del livello di inclusione sociale; l’aggiornamento e l’ampliamento delle informazioni presenti nelle aree tematiche del sistema informativo del sito [www.disabilitaincifre.it](http://www.disabilitaincifre.it); la progettazione di nuovi strumenti statistici della disabilità mentale e intellettiva. (Ministero del lavoro, Isfol, 2012).

“Discriminatory language is therefore both a symptom of, and a contributor to, the unequal social status of women, people with a disability and people from various ethnic and racial backgrounds. (University of Salford, Manchester, 2010) <sup>23</sup>.

Il linguaggio può rappresentare anche un motore di cambiamento, può contribuire alla decostruzione di stereotipi e pregiudizi e divenire in tal senso un importante strumento per contrastare le discriminazioni su un piano culturale. Se sulla promozione del linguaggio attento alle differenze di genere esiste a livello internazionale e nazionale una ricca letteratura, in particolare di tipo accademico o istituzionale<sup>24</sup>, che comprende anche manuali e linee guida, rivolti alla pubblica amministrazione e finalizzate a eliminare espressioni sessiste nella comunicazione istituzionale, per la diffusione di un linguaggio non discriminatorio relativamente ad altre caratteristiche protette come l’etnia, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale, la religione, non si rileva un’eguale produzione a livello nazionale ma isolate iniziative relative all’uso corretto di termini, specialmente sul web, in particolar modo nell’ambito della comunicazione giornalistica e in materia di etnia e disabilità<sup>25</sup>. Un interessante volume, dal titolo *Parlare civile. Comunicare senza discriminare*, curato da Redattore Sociale, si pone come strumento a servizio degli operatori della comunicazione pubblica, giornalistica e politica affinché le informazioni sui temi sensibili siano trasmesse in maniera corretta e non discriminatoria. Il testo individua alcuni ambiti nei quali possono prodursi espressioni discriminatorie, tra i quali la disabilità, e ne analizza il linguaggio di riferimento. Viene offerta una spiegazione, anche etimologica, delle maggiori espressioni in uso in particolar modo in ambiente giornalistico e i termini alternativi da preferire.

A livello internazionale, si segnalano documenti elaborati da Università britanniche e australiane, come quello su indicato, *A Guide to non-discriminatory language dell’Università di Salford*, che intende sensibilizzare il personale e gli studenti all’uso del linguaggio rispettoso. Questo documento, come altri dello stesso genere, afferma che le principali forme di linguaggio discriminatorio rientrano in quattro categorie caratterizzate da: a) sovraesposizione o enfattizzazione delle differenze; b) stereotipizzazione; c) utilizzo di definizioni offensive; d) utilizzo di definizioni imposte senza il punto di vista delle persone interessate e suggerisce, per ogni fattore di rischio, i termini da evitare e quelli da preferire.

Rispetto alla disabilità, le scelte linguistiche adottate dai diversi modelli interpretativi, come si è visto nel paragrafo precedente, esprimono la diversità degli approcci con cui si affronta il tema. Tali divergenze possono coesistere anche nell’ambito della stessa disciplina di studio come quella dei *Disability Studies*<sup>26</sup> perché risentono dei condizionamenti storici, culturali e sociali dei paesi di riferimento: mentre il movimento degli attivisti disabili del Regno Unito si definiscono *persone disabili*, il movimento americano sceglie la definizione *persone con disabilità*. La scelta linguistica dei primi sottolinea che le persone con una menomazione sono rese disabili dalla società e non nascono con una disabilità in quanto la disabilità non ha nulla a che fare con la persona; la scelta dei secondi mette l’accento sulla persona piuttosto che sulla menomazione.

<sup>23</sup> <http://www.advice.salford.ac.uk/cms/resources/uploads/File/Appendix%20A%20to%20M.pdf>

<sup>24</sup> Tra i contributi più recenti si segnala C. Robustelli, *Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo*; Università Cà Foscari, Venezia *I termini della parità nella lingua della pubblica amministrazione Studi e iniziative in Italia e in Europa*, 2011; Riggi R. (a cura di) *Manuale di stile. Scrivi bene e parla chiaro*, Università degli Studi di Palermo, 2011; *La neutralità di genere nel linguaggio usato dal Parlamento europeo*, Parlamento europeo.

<sup>25</sup> <http://invisibili.corriere.it/2012/04/05/invalido-a-chi-disabilita-le-parole-corrette/>

<sup>26</sup> Disciplina sviluppatasi nel Regno Unito negli anni ’70 che privilegia una ricerca di tipo multidisciplinare e contribuisce ad arricchire il dibattito scientifico internazionale da una prospettiva sociale, analizzano la disabilità come fenomeno sociale, politico, storico e culturale.

In queste pagine si è scelto di adottare l'espressione *persona con disabilità* che, in linea con la posizione del Centro Collaboratore italiano dell'OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali – Regione Friuli Venezia Giulia – “non mettendo in discussione un danno del corpo/mente, ma al contrario assumendone il valore di precondizione, di caratteristica della popolazione della cui disabilità si parla, si concentra sulle conseguenze nella vita quotidiana che le persone con il corpo/mente danneggiato vivono in ragione della presenza di barriere” (Ministero della salute, Ars Toscana, 2011 pag. 137). Tali conseguenze si concretizzano nella limitata possibilità di partecipare in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita. L'espressione *persona con disabilità*, inoltre, con l'approvazione della CRPD è divenuta standard internazionale.

Il gruppo di lavoro Isfol Pari opportunità e contrasto alla discriminazione, nell'ambito dell'analisi degli avvisi pubblici finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nelle regioni in obiettivo Convergenza (Puglia, Campania, Calabria e Sicilia)<sup>27</sup> ha individuato, come ambito di approfondimento, il linguaggio utilizzato dalle amministrazioni regionali in riferimento alle persone a rischio di discriminazione. L'interesse al linguaggio muove dal potere che hanno le parole nel contribuire a diffondere una percezione stigmatizzata delle persone a rischio di discriminazione o, per contro, a contrastare stereotipi e pregiudizi. A partire da una raccolta dei termini maggiormente diffusi negli ambiti istituzionali e amministrativi, ma anche in quelli associativi e della comunicazione per indicare le persone esposte a rischio di discriminazione per motivi legati all'appartenenza etnica, al genere, alla disabilità, all'età, alla religione, all'orientamento sessuale, sono stati definiti tre ambiti descrittivi del linguaggio, da una tipologia di linguaggio discriminatorio o non rispettoso a quella rispettosa delle diversità che può favorire la diffusione di una cultura antidiscriminatoria. Rispetto al tema specifico della disabilità è stata considerata quale espressione di riferimento del linguaggio rispettoso quella di *persona con disabilità* che non confonde la persona con la sua condizione e pone al centro la dignità umana.

I diversi termini di uso corrente per indicare la disabilità sono stati raggruppati in base al loro valore semantico nelle aree di linguaggio che di seguito si propongono, con lo scopo di contribuire ad una riflessione critica sull'utilizzo dei termini e di promuovere quelli maggiormente rispettosi della diversità che possano contribuire alla decostruzione di stereotipi e pregiudizi sociali.

1. **linguaggio discriminatorio o non rispettoso.** A questa area appartengono espressioni/termini stigmatizzanti e escludenti come, ad esempio, il *portatore di handicap*, *handicappato* che dovrebbero essere evitati. Il termine *handicap* nasce in Inghilterra per indicare lo svantaggio imposto nelle competizioni sportive di golf o di ippica al concorrente più forte al fine di rendere eque le possibilità di vittoria. Alla fine del XVIII secolo il termine rappresentava la consuetudine nelle gare ippiche di dare un peso extra al cavallo le cui capacità erano considerate superiori<sup>28</sup>. Nonostante quindi il termine non nasca con accezioni negative e attribuisca la limitazione a fattori esterni, nel tempo ha assunto una connotazione dispregiativa e, pertanto, l'OMS l'ha escluso dalla Classificazione ICF del 2001.

Altre espressioni molto utilizzati, come ad esempio *l'invalido*, *il disabile*, non mettono al centro la persona ma sovrappongono e identificano questa con la condizione che la caratterizza. Dovrebbero essere evitati i termini che

<sup>27</sup> L'attività di analisi della programmazione attuativa nasce sulla base della Convenzione che l'Isfol ha stipulato con il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'implementazione del Programma Operativo Nazionale Fondo Sociale Europeo Governance e Azioni di Sistema 2007-2013 – Obiettivo Convergenza - Asse Pari opportunità e non discriminazione.

<sup>28</sup> <http://oxforddictionaries.com/definition/english/handicap>

spersonalizzano, sostantivizzano un aggettivo o enfatizzano delle caratteristiche. Nei casi in cui risulta invece necessario indicare con maggiore specificità il tipo di disabilità sarebbe preferibile anteporre sempre la persona alla disabilità - es. *persona con paraplegia* piuttosto che *il paraplegico*, *persone con sindrome di down* piuttosto che *i down*. Termini quali *sordo* e *cieco* risultano corretti se utilizzati nel contesto giusto, riferirsi a una persona sorda quando il problema per il quale se ne parla è il fatto che sia sorda, non rappresenta un insulto (Redattore Sociale, 2013).

2. **linguaggio che risponde a istanze di correttezza politica.** "Le parole sono strumenti delicati, magici, potenti e possono divenire pericolose soprattutto quando il loro uso impreciso ed equivoco costituisce lo specchio di un temuto riferimento a fenomeni che nella mentalità comune esprimono la *diversità* che si vuole esorcizzare" (Corazzieri e L'Imperio, 1994, pag. 37). In molti casi si tenta di utilizzare termini politicamente corretti, non si hanno intenti discriminatori ma il linguaggio può risultare inesatto, può produrre effetti fuorvianti. Un esempio è l'espressione *diversamente abile*, ampiamente utilizzato sia da associazioni, sia dai decisori politici, e pertanto facilmente rinvenibile anche negli atti normativi e amministrativi. Il neologismo, di derivazione statunitense (*differently abled*), che ha generato ulteriori espressioni come *diversabile* o *diverseabilità* nasce dalla necessità di sostituire il termine *handicappato*, di sottolineare la capacità, anche in presenza di una menomazione importante, di produrre, realizzare, essere competitivi. Nonostante il suo successo e la sua capillare diffusione, l'espressione riduce l'individuo al deficit sotto la maschera del suo immaginario superamento (Schianchi, 2012) e non rappresenta correttamente le eterogenee condizioni di disabilità in quanto non è sempre possibile attribuire una diversa abilità a tutti e pretende di conferire un connotato positivo anche alle situazioni più gravi, non considerando la diversità nella diversità (Canevaro, 2006). Dalla ricerca di nuovi termini animata dal bisogno di rimuovere spesso ciò che si teme sono nati termini come *non udente*, *non vedente*, *non deambulante* in sostituzione di sordo, cieco, persona con disabilità motoria. Ai primi il giornalista Franco Bompreszi, autore di articoli attenti alle questioni linguistiche nel blog InVisibili sul Corriere.it, attribuisce il potere di sottolineare una mancanza che invece si vorrebbe mascherare, riducendo la persona a quello che non ha. Utilizzare il termine *non vedente* è come il sottolineare da parte dei vedenti chi è altro da loro.

3. **linguaggio rispettoso e con finalità non discriminatorie**, quando non si confonde la persona con la sua condizione. L'espressione *persone con disabilità*, di derivazione statunitense e adottata già da alcuni decenni dal Movimento per la Vita Indipendente per il suo valore semantico positivo, è contenuta nelle Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities dell'ONU del 1993, così come nel testo in lingua inglese della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000<sup>29</sup>.

A questa tipologia di linguaggio appartengono quindi le espressioni come *lavoratore/studente con disabilità*, ecc.

Sebbene gli atti emanati in ambito internazionale e sovranazionale utilizzino ormai esclusivamente la terminologia "*people with disabilities*", spesso le traduzioni ufficiali in lingua italiana non risultano corrette poiché si sostituisce tale espressione con "*i disabili*", "*i portatori di handicap*". Nella stessa direttiva quadro sul lavoro n. 2000/78, nel testo in lingua italiana si legge l'obiettivo di "combattere la discriminazione basata sull'*handicap*" laddove nella

<sup>29</sup> La versione italiana della Carta traduce l'espressione *Integration of persons with disabilities* con *Integrazione dei disabili* (art. 26)

versione inglese si recita "*combating discrimination on the grounds of disability*", e ancora si legge "persone portatrici di un particolare *handicap*" come traduzione dell'espressione "*people with disabilities*". Quest'ultima espressione insieme a "*disabled people*" sono le uniche che ricorrono nella direttiva in lingua inglese, e l'espressione *handicap* non compare in nessuna delle sue parti.

Anche il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 attuativo della direttiva 2000/78/CE riporta la dicitura *handicap*.

Il problema della correttezza delle traduzioni dovrebbe essere sollevato nelle sedi opportune affinché non vengano utilizzati termini offensivi o obsoleti come a volte accade anche nelle pagine del sito web in materia di salute della UE<sup>30</sup>. E' da segnalare come i data base dei servizi di traduzione europei non siano aggiornati: nel thesaurus multilingue dell'Unione europea scaricabile dal sito <http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it> sono presenti termini come *handicappato* mentale o discriminazione basata sull'*handicap*. Mentre, nella banca dati terminologica dell'Unione europea: IATE (Inter Active Terminology for Europe) convivono vecchie e nuove terminologie e molta confusione.

Per concludere, anche rispetto alle questioni linguistiche la CRPD rappresenta uno standard al quale i diversi attori che hanno responsabilità in materia di disabilità, i decisori politici, i rappresentanti delle istituzioni, i medici, i ricercatori, gli operatori dei servizi, gli insegnanti, ma anche coloro che operano nell'ambito della comunicazione pubblica dovrebbero sempre fare riferimento. L'attuazione del Programma d'azione biennale *per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, approvato dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità* nel febbraio 2013, proponendo tra le varie azioni, attraverso un percorso istituzionale, l'introduzione nel sistema di welfare di una definizione di disabilità conforme ai principi della CRPD, innova il tema anche in termini linguistici rappresentando un'importante opportunità di cambiamento culturale che dovrebbe informare a tutti i livelli le pratiche degli attori coinvolti, della società civile e di ciascun cittadino.

---

<sup>30</sup> Si confronti la pagina in inglese [http://ec.europa.eu/health-eu/my\\_health/people\\_with\\_disabilities/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_en.htm) con quella in italiano [http://ec.europa.eu/health-eu/my\\_health/people\\_with\\_disabilities/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_it.htm) dove si traduce l'espressione persone con disabilità con i *disabili*, i *portatori di handicap* (Consultati il 4 aprile 2013)

## BIBLIOGRAFIA

- Andrich et al, *Disabilità e lavoro: un binomio possibile*, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 2009
- Barbera; Disabilità in *Il Nuovo diritto antidiscriminatorio*, Giuffrè, 2008
- Brogno G. et al., *ICF e Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*, Erickson, 2009
- Canevaro A. *Ma come si chiamano?*  
<<http://www.proteofaresapere.it/contributi/macomesichiamanocolapaoli.pdf>> (consultato il 4 aprile 2013)
- Corazzieri G., L'Imperio A., *Disabili: punto e a capo. Dalla dissipazione all'investimento*, Koi, 1994
- Checucci P. e Tonucci A., *Disabilità e lavoro in Italia*, In Osservatorio Isfol N. 3/4 2011
- D'Alessio, Vadalà, Marra, *Editoriale in Italian Journal of Disability Studies. Rivista Italiana di studi sulla Disabilità.*  
[www.anffaslombardia.it/contbol.php?cod=476&est=pdf](http://www.anffaslombardia.it/contbol.php?cod=476&est=pdf) (consultato il 4 aprile 2013)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*, 14 febbraio 2001
- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, *Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 *che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*
- European Commission, *European Antidiscrimination Law Review* n. 12-2011
- Ferrucci F., *La disabilità come relazione sociale. Gli approcci sociologici tra natura e cultura*, Rubbettino Editore, 2004
- Fra – Agenzia dell'unione europea per i diritti fondamentali e Corte europea dei diritti dell'uomo, *Manuale di diritto europeo della non discriminazione*, 2010
- FRA - European Union Agency for Fundamental Rights *The legal protection of persons with mental health problems under non-discrimination law*, 2011
- ISGI, 2008 *La Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità: modalità di recepimento, attuazione a livello nazionale e regionale, strumenti di monitoraggio. Rapporto Finale*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- Legge 1 marzo 2006, n. 67, *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni negli ambiti diversi dal lavoro*



- Leonardi M., *Salute, disabilità, ICF e politiche sociosanitarie*, Sociologia e Politiche Sociali, vol.8,n.3, 2005
- Leonardi M., *Libro bianco sull'invalidità civile in Italia*, Franco Angeli, 2008
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Isfol, *Relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità in Italia* (anni 2006-2008), 2011
- Ministero della Salute, Ars Toscana, *Individuazione ed implementazione di un sistema di accesso unitario alla rete dei servizi sociosanitari integrati della persona con disabilità*, 2011
- OMS, *ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, Erikson, 2002
- ONU, *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*, trad. it. A cura del Ministero della Solidarietà Sociale, 2007
- Proposta di Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della Legge 3 MARZO 2009, N. 18*, 2013
- Rapporto italiano alle Nazioni Unite sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*, 2012
- Redattore sociale, *Parlare civile. Comunicare senza discriminare*, Bruno Mondadori, 2013
- M. Schianchi, *La storia della disabilità. Dal castigo degli dei alla crisi del welfare*, Carocci editore, 2012
- University of Salford, Manchester, *A guide to non-discriminatory language*, 2010
- Waddington L. and Lawson A., *Disability and non-discrimination law in the European Union. An analysis of disability discrimination law within and beyond the employment field*. European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, European Union, 2009
- World Health Organization, The World Bank, *World report on disability 2011*, 2012